



0035954-10/09/2019-SCCLA-Y31PREV-A



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Repertorio\_Decreti\_Div\_III\_Sgravi\_CDS ,  
30/09/2019  
Registrazione AN / 0000278

*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle*

COORTE DEL CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI  
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
Reg. nr. Pres. n. 3037  
26 SET 2019  
Consigliere Roberto Milanese

**VISTO** l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**VISTO** l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità a cui i competenti uffici devono attenersi;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone che gli organi di governo definiscano i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

**VISTO** l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale prevede in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione;

**VISTO** - altresì- l'articolo 6, comma 4-bis, del citato decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili e che il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari a 30 milioni di euro annui;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 4, che fissa la durata massima complessiva del trattamento ordinario e di quello straordinario di integrazione salariale con riferimento al quinquennio mobile;

**VISTI** i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014, n. 17981 del 14 settembre 2015 e n. 2 del 27 settembre 2017, che fissano i criteri di concessione della riduzione contributiva, rispettivamente, per gli anni 2014-2015, per l'anno 2016 e per gli anni 2017-2018;







*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO** che l'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 prevede che il beneficio della riduzione contributiva sia riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare;

**CONSIDERATO** che la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici;

**CONSIDERATO** che l'efficacia del presente decreto è limitata alle disponibilità finanziarie a partire dall'esercizio 2019, mentre per il biennio 2014-2015, per l'anno 2016 e per il biennio 2017-2018, sono applicabili, rispettivamente, i citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014, n. 17981 del 14 settembre 2015 e n. 2 del 27 settembre 2017, che tuttora individuano, limitatamente a detti periodi di riferimento, i criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;

**CONSIDERATA** l'esigenza, a decorrere dall'anno in corso, di semplificare le modalità procedurali di inoltrare dell'istanza di decontribuzione, in sostituzione ed innovazione rispetto a quelle precedentemente stabilite nei sopra ripetuti DD.II., attraverso l'introduzione del nuovo applicativo *web*, utilizzando la procedura denominata "sgravicdsonline";

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 nonché, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

**Articolo 2**

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 3**

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1 è riconosciuta, su istanza dell'impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.
2. L'impresa indica nell'istanza l'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata "Cigs on-line". Unitamente all'istanza l'impresa produce l'elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata e superiore al 20%.
3. L'istanza, firmata digitalmente e in bollo, è inoltrata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo web denominato "sgravicdsonline" alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, DIV. III, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell'apposita sezione del sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e oggetto di successiva circolare esplicativa.
4. L'istanza è presentata, dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre, dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.
5. Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato secondo le modalità di cui al comma 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai commi da 2 a 4 comporta l'inammissibilità dell'istanza.
6. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall'incapienza delle risorse annualmente stanziato è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, per l'importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 è trasmesso all'impresa istante, all'INPS o all'INPGI per la quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà.







*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

8. L'INPS e l'INPGI, ciascuno per gli oneri di propria competenza, comunicano entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue ai fini della successiva rendicontazione a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, lett. c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gravanti sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Articolo 4**

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, l'INPS e l'INPGI controllano i flussi di spesa relativi all'avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al presente decreto e ne danno sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue ancora da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento.

2. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 83312/2014 sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.

3. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 17981/2015 sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.

4. Le istanze presentate nel 2017, ai sensi del decreto interministeriale n. 2/2017, sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2017. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.

5. Le istanze presentate nel 2018, ai sensi del decreto interministeriale n. 2/2017, sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2018.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.

6. Le istanze inoltrate ai sensi del presente decreto sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuale. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, attraverso pubblicazione sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), il raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all'elenco delle aziende beneficiarie e che, conseguentemente, non procederà ad istruire le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo (€ 30 milioni), fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse al determinarsi di eventuali risorse residue. Al verificarsi di tale possibilità il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicherà – altresì – l'elenco delle aziende beneficiarie dello sgravio contributivo su dette risorse residue.

7. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza dei fondi, correnti o residui, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario dell'anno successivo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma,

04 SET 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

*Luigi Di Maio*

Il Ministro dell'economia e delle finanze

*Giovanni Tria*

